Copia di lavoro priva di valore giuridico

Arrivo: AOO CR, N. Prot. 00007252 del 27/04/2021

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Comunicato del Presidente del Consiglio regionale
Avviso per la nomina all'ufficio del Difensore Civico

Scadenza di presentazione delle candidature: 14 maggio 2021

Richiamata integralmente la legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati).

Preso atto che il Difensore Civico regionale, nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 3 del 29 gennaio 2019, ha presentato rinuncia anticipata all'incarico, avente decorrenza a far data dal prossimo 1° giugno 2021.

Il Consiglio regionale deve pertanto procedere a nuova designazione, così come previsto dalla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 e s.m.i.

Il Difensore Civico regionale dura in carica tre anni e può essere confermato per non più di una volta; salvo in casi di revoca, rimane in carica, dopo la scadenza del suo mandato, fino alla nomina del successore.

Per essere nominati all'ufficio del Difensore Civico regionale sono richiesti i requisiti per l'elezione al Consiglio regionale, relativamente all'età ed all'iscrizione alle liste elettorali.

Non possono essere nominati all'ufficio del Difensore Civico:

a) i membri del Parlamento, i Consiglieri Regionali, Provinciali, Comunali, i rappresentanti dei Comitati di Quartiere ed i membri degli organi di gestione delle AA.SS.LL.;
b) i membri del Comitato Regionale di Controllo e delle sue sezioni decentrate, gli amministratori di Enti, Istituti ed Aziende pubbliche;
c) gli amministratori di Enti ed Imprese a partecipazione pubblica, nonché i titolari, amministratori e dirigenti di Enti ed Imprese vincolate con la Regione da contratti di opera o di somministrazione ovvero che ricevono a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione;
d) i dipendenti della Regione Piemonte, degli Enti delegati della Regione e degli Enti ed Imprese che siano vincolati con la Regione dai rapporti contrattuali di cui alla lettera c).

L'ufficio del Difensore Civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi pubblica funzione e con l'espletamento di qualunque attività professionale, imprenditoriale e commerciale e con l'esercizio di qualunque tipo di lavoro dipendente.

L'indennità di carica spettante al Difensore Civico regionale è disciplinata dall'art. 20 della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 ed ammonta ad un importo mensile lordo pari a 4.315,85 euro; il Difensore Civico ha inoltre diritto al trattamento di missione spettante ai Consiglieri regionali.

Coloro che intendono presentare la propria candidatura, **devono far pervenire al Presidente del Consiglio Regionale** apposita domanda corredata dal curriculum vitae, contenente, a pena di irricevibilità:

a) requisiti personali in riferimento alla carica da ricoprire;
b) titoli di studio e requisiti specifici;

Copia di lavoro priva di valore giuridico

c) attività lavorative ed esperienze svolte;
d) cariche elettive, e non, ricoperte;
e) eventuali condanne penali o carichi pendenti.

Contestualmente alla candidatura devono altresì pervenire la preventiva accettazione alla nomina, la dichiarazione di inesistenza di eventuali incompatibilità o l'impegno a rimuoverle, di ineleggibilità, nonché la dichiarazione della non sussistenza di alcune delle condizioni comportanti decadenza previste dall'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (come modificata dalle leggi n. 16/1992 e n. 475/1999, abrogate dall'art. 274 del D.lgs. n. 267/2000, fatte salve le disposizioni previste per gli amministratori regionali e qualsiasi incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina sia di competenza del Consiglio regionale).

L'istanza di candidatura deve essere sottoscritta e presentata al seguente indirizzo pec: **comm.nomine@cert.cr.piemonte.it** , unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, **entro il 14 maggio 2021.**

L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi derivati dal servizio di posta elettronica utilizzato o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Si ricorda che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.
Infine si evidenzia che ai sensi della L.r. n. 17 del 27/12/2012 "Istituzione dell'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione e del Sistema informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell'attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione", i soggetti nominati ai sensi della L.r. n. 39/95 sono sottoposti agli obblighi di cui agli articoli 2, 5 e 6 della citata legge ai fini della pubblicazione di informazioni e dati nell'apposita sezione dell'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione. La persistente inadempienza a tali obblighi comporta la decadenza dalla carica (art. 7, comma 3, l.r. n. 17/2012).

L'informativa sul trattamento dei dati personali nello svolgimento delle nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale ai sensi del regolamento UE 679/2016, nonché del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101, è consultabile al seguente link: **www.cr.piemonte.it/web/privacy/nomine**

I moduli per la presentazione delle candidature sono a disposizione al seguente indirizzo (fondo pagina): https://bandi.cr.piemonte.it/web/comunicati-commissione-nomine

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al "Settore Commissioni consiliari" - UFFICIO NOMINE, numeri telefonici: 011 – 5757557, 5757324, 5757239, 5757199.

Il Presidente del Consiglio regionale
Stefano Allasia

Arrivo: AOO CR, N. Prot. 00007252 del 27/04/2021